

## CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

COMUNALE TRA I COMUNI DI BUSACHI (CAPOCONVENZIONE ) E TADASUNI.

L'anno *Duemilaquindici*, addì \_\_\_\_\_, del *mese di* \_\_\_\_\_, nella sede municipale, sita in Busachi - Piazza Italia n. 1; -----

### TRA

1)- Il **Comune di Busachi** (Classe IV), rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Giovanni Orrù, nato in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del medesimo Comune - (**P.I. 00541880951**);-----

2)- Il **Comune di Tadasuni** (Classe IV), rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Mauro Porcu, nato in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del medesimo Comune - (**P.I. 00074760950**);-----

### PREMESSO CHE

- l'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e l'art. 10, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465 e ss.mm.ii., prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, anche nell'ambito di più ampi accordi, per l'esercizio associato di funzioni;-----

- i Comuni di **Busachi** ("Capoconvenzione") e **Tadasuni**, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale, rispettivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_, in data \_\_\_ /11/2015

e con Deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_, in data \_\_\_/11/2015,

esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente convenzione,

rispettivamente, sotto le lett. A) e B), hanno stabilito di svolgere, in modo

coordinato, il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico

Segretario per i due Comuni, con decorrenza dalla data in cui il segretario

titolare assumerà servizio presso la sede della segreteria

convenzionata;-----

- ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii., i Sindaci,

autorizzati con i citati atti deliberativi, intervengono per stipulare il

presente atto;-----

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, -----

*si conviene e stipula quanto segue:*

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale

della presente convenzione, precisando che, per "Agenzia", s'intende

l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali, di cui all'art. 102, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii. e

art. 1, D.P.R. 4/12/1997, n° 465;-----

**Art. 1** - I Comuni di **Busachi** ("Capoconvenzione") e **Tadasuni** dichiarano

di voler convenzionare, così come effettivamente fanno, con il presente

atto, a norma dell'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e dell'art. 10, D.P.R.

4.12.1997, n° 465, l'ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni

qui di seguito riportate;-----

**Art. 2** - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo

ufficio e cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, delle

prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle

funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, di ciascun Comune ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti;

**Art. 3** - La presente convenzione è valida per la durata del mandato delle Amministrazioni in carica, con decorrenza dalla data in cui il segretario titolare assumerà servizio presso la sede della segreteria convenzionata.

Al termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre eventuali condizioni. A seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative, anche in un solo comune convenzionato, la scadenza della presente convenzione ha effetto trascorsi 60 (*sessanta*) giorni dalla data di proclamazione degli eletti, contenuta nel verbale dell'ufficio elettorale ;-----

**Art. 4** - Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento per mutuo dissenso, qualora si riscontri che i fini, di cui alla presente convenzione, non sono perseguitibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati, rispetto ai benefici. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato, tramite raccomandata A/R o Posta elettronica certificata e dovrà essere comunicato, all'altra parte, almeno 60 (*sessanta*) giorni prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le singole amministrazioni comunali; -----

**Art. 5** - Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune "*Capoconvenzione*";-----

**Art. 6** - Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'Agenzia, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza, in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante;

**Art. 7** - La revoca del Segretario Comunale delle segreterie convenzionate, potrà avvenire nei modi e con le forme, di cui all'art. 100, del D. Lgs. n° 267/2000 e di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune "Capoconvenzione", sentito il Sindaco dell'altro Comune e che la deliberazione, ivi prevista, dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale del Comune "Capoconvenzione";-----

**Art. 8** - La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Busachi, "*Capoconvenzione*";-----

**Art. 9** - Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune "*Capoconvenzione*", con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune;-----

**Art. 10** - Il Segretario, assegnato all'ufficio di segreteria convenzionata, dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale, presso le segreterie dei singoli Comuni, in misura pari a: -----

- n° 18 ore - presso il Comune di Busachi; -----

- n° 18 ore - presso il Comune di Tadasuni; -----

Il Segretario dovrà, inoltre, previi accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi collegiali, lavori d'ufficio non ordinari, etc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati;-----

**Art. 11** - Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, dalla lett. a), alla lett. e), come stabilito dall'art. 45, del vigente C.C.N.L., stipulato in data 16.5.2001 e ss.mm.ii.. Allo stesso funzionario spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti, compreso il rimborso delle spese viaggio, per recarsi dalla sede del Comune "*Capoconvenzione*", all'altro Comune, in base alle tariffe vigenti, che sono a totale carico del comune convenzionato. Per tali ragioni, il Segretario Comunale viene espressamente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio;-----

**Art. 12** - Al Segretario Comunale delle segreterie convenzionate potrà essere riconosciuta, inoltre, la maggiorazione della retribuzione di posizione per l'espletamento di ulteriori funzioni, qualora le stesse vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni ed i cui oneri saranno a carico diretto di ciascun Ente che ha conferito le suddette funzioni, il quale provvederà alla liquidazione mensile dell'indennità stabilita;-----

**Art. 13** - I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura

ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari

alle prestazioni di lavoro offerte a ciascun ente, come stabilito nel precedente art. 10 e, precisamente, nella misura, di cui appresso: -----

- 50% - Comune di Busachi; -----

- 50% - Comune di Tadasuni; -----

I compensi, di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune

"*Capoconvenzione*", il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della

quota parte a carico dell'altro Comune. Qualora la situazione di cassa del

Comune "*Capoconvenzione*" lo richieda, dovranno essere corrisposti

degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale. Le retribuzioni

aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti di rogito se ed in

quanto dovuti, l'indennità per particolari funzioni, l'indennità di risultato,

ex art. 42 C.C.N.L., che complessivamente tra i due enti non potrà

superare la quota del **10%** e, comunque, ogni altro onere strettamente

legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati

direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore

del quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o

rimborso. -----

**Art. 14** - Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa

espresso rinvio alla normativa vigente in materia;-----

**Art. 15** - La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di

approvazione dei rispettivi organi, come richiamate in premessa, sarà

inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R.

4.12.1997, n° 465, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di

Cagliari - Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale

Sardegna-----

*Letto, confermato e sottoscritto. -----*

*Il Sindaco Comune di Busachi*

*(Sig. Giovanni Orrù)*

*Il Sindaco Comune di Tadasuni*

*(Sig. Mauro Porcu)*